

REGOLAMENTO DELL'USO DEL MARCHIO "L'AMBRA DI TALAMELLO" DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI TALAMELLO

Art. 1 Definizioni

CCIAA: di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura;

Disciplinare produttivo: documento che definisce i requisiti di conformità del prodotto "L'Ambra di Talamello";

L'Ambra di Talamello: opera che risponde alle caratteristiche definite nel Disciplinare di affinamento;

Concessione d'uso del Marchio: atto mediante il quale viene concesso il diritto d'uso del Marchio al Soggetto interessato;

Concessionario: soggetto che ha ottenuto la concessione d'uso del marchio;

Marchio: il Marchio Collettivo Geografico, costituito dalla dicitura "L'Ambra di Talamello" e dalla immagine grafica di cui all'allegato A del presente Regolamento;

Soggetto interessato: soggetto singolo o associato, operante nel territorio, interessato alla concessione del Marchio;

Commissione di qualità: organo deputato alla verifica di qualità sul prodotto e all'assegnazione del "**Bollino Oro**";

Art. 2 - Finalità del Marchio e oggetto del Regolamento d'uso del Marchio

L'amministrazione ha istituito il Marchio con le seguenti finalità:

- a) assicurare le caratteristiche della tradizionale infossatura del formaggio come da disciplinare approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 18.05.2012 e allegato al bando;
- b) informare il pubblico sulle caratteristiche di tale tradizione;
- c) promuovere e sostenere la sua diffusione.

Art. 3 – Commissione di qualità

È fatto obbligo al concessionario del Marchio di nominare una commissione di Qualità con il compito di verificare ogni anno la rispondenza delle caratteristiche del formaggio ai migliori canoni qualitativi dell' "Ambra di Talamello". Tale Commissione costituita da almeno tre membri di riconosciuta esperienza e competenza dovranno fare parte di organizzazioni nazionali del settore. Uno dei tre membri sarà individuato dal Comune di Talamello.

La Commissione avrà lo scopo di effettuare verifiche annuali sulle partite di prodotto del concessionario e di non ammettere alla Commercializzazione con il Marchio "Ambra di

Talamello" partite di prodotto non rispondenti ai requisiti qualitativi richiesti nonché di premiare con il "Bollino oro" le migliori partite di formaggio, il tutto a suo insindacabile giudizio.

Art. 4 – Canone a carico del Concessionario

Il concessionario è tenuto al pagamento di un **canone annuo** costituito da una componente fissa, pari ad **€ 1.500,00**, e da una componente variabile pari ad **€ 0,16**, esclusa IVA, al netto del rialzo da offrirsi in sede di gara, per ogni chilogrammo di formaggio infossato, da versarsi entro il 31 agosto di ogni anno, per l'intera durata della concessione. Tale canone è finalizzato alla copertura dei costi sopportati dall'amministrazione per le spese relative alla registrazione del marchio e per la collaborazione alle iniziative di promozione turistico-culturale collegate al settore.

La quantità, sulla quale verrà calcolata la componente variabile, sarà quella dichiarata dal concessionario nell'offerta presentata. Un eventuale aumento della quantità del prodotto infossato, rispetto a quanto dichiarato in sede di gara, comporterà un contributo proporzionalmente maggiore. Al contrario, una eventuale riduzione della quantità del prodotto infossato, rispetto a quanto dichiarato in sede di gara, non darà diritto ad alcuna riduzione del contributo salvo il caso in cui la riduzione sia dipesa da causa di forza maggiore da dimostrare e motivare all'amministrazione comunale. In tal caso l'ente adotta un apposito atto in cui prende atto dei motivi di forza maggiore e autorizza il versamento di un contributo inferiore.

Art. 5 – Concessione d'uso del Marchio

Il Marchio è di proprietà del Comune che ne concede l'uso a seguito dell'espletamento della apposita procedura di gara.

Il provvedimento di concessione d'uso del Marchio contiene dati anagrafici del Concessionario, la data di rilascio e di scadenza dello stesso, nonché le condizioni alle quali l'uso del Marchio viene concesso.

Il Concessionario viene iscritto in uno speciale Elenco tenuto presso il Comune e diffuso su internet. Tale Elenco viene continuamente aggiornato con inserimenti e/o cancellazioni.

La concessione d'uso del Marchio e i diritti che ne derivano non sono sub concedibili.

Art. 6 – Durata della Concessione d'uso del Marchio

La durata di validità della Concessione d'uso del Marchio è di 5 anni dalla sottoscrizione del relativo contratto, salvo il caso di revoca o recesso.

Art. 7 – Diritti e doveri del concessionario

Con la Concessione d'uso del Marchio il Concessionario acquisisce il diritto all'utilizzo del Marchio alle condizioni e nei limiti indicati nel presente Regolamento e assume in particolare i seguenti obblighi:

- a) osservare fedelmente quanto prescritto nel Disciplinare di affinamento;
- b) assoggettarsi alle verifiche, consentendo il libero accesso ai componenti della commissione di qualità garantendo ogni assistenza durante le visite e fornendo loro ogni informazione utile per l'espletamento dell'incarico;
- c) mantenere inalterate tutte le condizioni che hanno permesso il rilascio della Concessione d'uso del Marchio;
- d) utilizzare il Marchio esclusivamente per gli scopi per i quali è stata rilasciata la Concessione d'uso e alle condizioni ivi indicate;
- e) utilizzare il Marchio nella sua interezza e senza modifiche, rispettandone le forme, anche dimensionali, che lo rendano immediatamente distinguibile, nonché i colori e le proporzioni;
- f) utilizzare il Marchio esclusivamente sul prodotto, sull'etichetta che accompagna il prodotto, sulla sua confezione, nonché sulla carta intestata, le insegne, le vetrofanie, il materiale promozionale o pubblicitario e le pubblicazioni pertinenti;
- g) utilizzare eventuali altri segni, scritte o informazioni in modo da non ingenerare confusione col Marchio o trarre in inganno i destinatari del messaggio;
- h) utilizzare il marchio su ogni forma o porzione di questa, associato ad una numerazione identificativa progressiva per ogni fossa, con rendiconto finale annuale da trasmettere all'Amministrazione Comunale stessa entro giugno dell'anno successivo;
- i) trasmettere all'Amministrazione Comunale, con periodicità annuale, un resoconto del fatturato derivante dalla vendita della forma del formaggio o di porzione di essa;
- j) non compiere alcun atto o omissione che possa danneggiare o, comunque, ledere la reputazione del Marchio;
- k) non utilizzare il Marchio se la Concessione d'uso del Marchio è stata oggetto di revoca o recesso;
- l) cooperare attivamente alla realizzazione delle attività collettive tese alla promozione e valorizzazione del Marchio.

Art. 8 – Non conformità e sanzioni

Le non conformità possono essere:

- lievi: che viene accertata quando la commissione verifichi la produzione di partite di prodotto non rispondenti ai requisiti richiesti non ancora commercializzati tali da non pregiudicare né l'immagine del Marchio né la caratterizzazione della tradizione artigianale del territorio che il Marchio intende tutelare;
- gravi: che consiste nella commercializzazione di partite di prodotto che non rispettino i requisiti previsti e tali da creare danni all'immagine del Marchio e/o la caratterizzazione della tradizione artigianale del territorio che il Marchio intende tutelare.

A fronte della accertamento da parte della Commissione di qualità di non conformità gravi sopra descritte, la stessa comunica tali violazioni all'Amministrazione che applica, salvo in ogni caso l'eventuale risarcimento del danno, le sanzioni ai Concessionari responsabili di cui al

successivo art.9 per la prima violazione accertata; La revoca della concessione nel caso di seconda violazione accertata.

I provvedimenti contenenti le sanzioni e le relative motivazioni vengono comunicati ai Concessionari interessati con la lettera raccomandata, fax o altro mezzo equivalente.

La sanzione pecuniaria, e la revoca devono essere annotate nell'Elenco dei Concessionari.

Le sanzioni a fronte di non conformità gravi possono essere accompagnate dalla pubblicazione, a cura dell'Amministrazione Comunale e a spese del Concessionario, del relativo provvedimento su un quotidiano e/o rivista specializzata.

Art. 9 – Sanzione pecuniaria

La sanzione pecuniaria è applicabile a fronte di non conformità gravi. Essa varia da un minimo di € 1.000,00 ad un massimo di € 5.000,00 e può essere aggiornata annualmente con provvedimento della Giunta comunale.

Art. 10 – Revoca

La revoca viene applicata a fronte di una seconda non conformità grave che si verifica nel periodo di concessione del marchio. Essa è comunque disposta nei seguenti casi:

- utilizzo del Marchio in termini illegali o fraudolenti;
- contravvenzione alle prescrizioni di cui all'art. 7, lettere d), h), i)
- mancato versamento delle somme dovute all'Amministrazione e persistenza dell'inadempimento nonostante la messa in mora e le diffide inviate;

La revoca comporta la cancellazione dall'elenco dei Concessionari.

Art. 11 – Recesso

Il Concessionario, prima della scadenza della concessione, può in qualsiasi momento rinunciare alla Concessione d'uso del Marchio. A tal fine deve inviare all'Amministrazione comunale una esplicita comunicazione in tal senso, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero mediante PEC.

L'operatività del recesso decorre dal momento della avvenuta ricezione della comunicazione.

Art. 12 – Effetti del recesso e della revoca

Nel caso di recesso o di revoca, al Concessionario non sarà riconosciuto alcun rimborso delle somme versate nel corso dell'anno cui si riferisce il recesso o la revoca. Inoltre egli resta obbligato ai versamenti di pertinenza del periodo in cui è stato Concessionario del Marchio.

Il recedente e il revocato sono altresì responsabili verso l'Amministrazione comunale e verso i terzi per tutte le obbligazioni assunte in loro nome e per conto dell'Amministrazione Comunale sino alla data in cui essi sono stati Concessionari del Marchio.

A seguito del recesso o della revoca, il Concessionario viene cancellato dall'Elenco dei Concessionari e cessa altresì ogni suo diritto all'utilizzo del Marchio.

